


# CONVENZIONE



## **Rinnovo convenzione per l'affidamento delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 presso le strutture veterinarie**

Addì, 25 giugno 2009 in Cremona, tra l' **A.N.M.V.I.**, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Melosi Marco corrente in CREMONA, da una parte, e,

dall'altra parte, l'Organismo abilitato **CERVINO S.r.l.** in persona del sottoscritto legale rappresentante dott. Ing. Piero Costadura corrente in GENOVA.

### **PREMESSO**

che l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani A.N.M.V.I., con sede legale in Via Trecchi 20, Cremona, nell'ambito dei servizi che offre ai propri Associati, ha interesse a fornire loro indicazioni e supporto in merito alle leggi e agli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione degli infortuni (Dlgs. 81/08);

che gli Associati, che si configurano come "Datori di Lavoro" ai sensi della vigente normativa di prevenzione infortuni, devono effettuare le verifiche periodiche biennali degli impianti di terra presso i luoghi di lavoro ove prestano opera i propri dipendenti o collaboratori in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 462/01;


che l'Associazione intende, per i motivi e le finalità sopra espresse, stipulare una Convenzione con un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico all'esecuzione di dette verifiche;

che la società CERVINO S.r.l. è Organismo abilitato all'effettuazione delle verifiche disciplinate dal D.P.R. 462/01, come risulta dall'autorizzazione di cui si allega copia al presente atto,

che la società CERVINO S.r.l. dichiara di disporre dell'organizzazione, del personale e dei mezzi necessari per l'effettuazione di detto servizio;

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

# CONVENZIONE



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto del contratto

Formano oggetto del presente contratto le attività inerenti le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di terra installati presso le strutture veterinarie degli Associati che aderiscono alla presente Convenzione.

La Convenzione ha validità per le verifiche di cui al D.P.R. 462/01 i cui Direttori sanitari sono associati A.N.M.V.I. su tutto il territorio nazionale.

L'esecuzione delle verifiche oggetto del presente contratto sarà condotta in conformità alle normative (Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.) vigenti e comunque alle migliori regole dell'arte e normative tecniche.



### Art. 2 Durata della Convenzione

La convenzione avrà durata di 2 anni a partire dalla data del rinnovo.

L'Associato A.N.M.V.I. che intenda avvalersi della Convenzione dovrà compilare in duplice copia il modello di contratto Cervino e trasmetterlo per accettazione all'Organismo Cervino S.r.l. unitamente alle informazioni sullo stato dell'impianto e della relativa documentazione.

La firma del contratto dà diritto all'Associato A.N.M.V.I. di avvalersi dei servizi aggiuntivi previsti, così come disciplinato dall'art. 4 della presente Convenzione.

# CONVENZIONE



## **Art. 3 Descrizione delle attività**

Le attività comprese nella presente convenzione da svolgere a carico di Cervino S.r.l. consistono nell'attività di verifica periodica/straordinaria ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 462/01.

Le verifiche saranno eseguite dall'Organismo Cervino S.r.l. entro la scadenza di legge, per quanto possibile e salvo diversi accordi con l'associato, secondo lo schema operativo seguente:

- esame preliminare della documentazione tecnica fornita dal Committente relativamente all'impianto oggetto della verifica;
- esecuzione della verifica secondo i tempi concordati con il Committente. L'effettuazione del servizio dovrà sempre avvenire alla presenza di personale con conoscenza dell'impianto elettrico incaricato dal Committente e consisterà in un esame a vista ed in una serie di prove e misure strumentali;
- stesura e trasmissione del verbale e rapporto di verifica, entro quindici giorni dall'effettuazione del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di effettuazione dei controlli.

Tutte le verifiche saranno effettuate da personale dell'Organismo Cervino S.r.l. munito di tesserino di riconoscimento, alla presenza di personale indicato dall'Associato.


## **Art. 4 Servizi aggiuntivi inclusi**

A tutti gli Associati A.N.M.V.I. che sottoscriveranno il contratto di verifica con L'Organismo Cervino S.r.l. verrà fornito, senza alcun aggravio di costo, il servizio di assistenza tecnica gratuita, anche in contraddittorio con l'Organo di vigilanza nel caso di contestazioni relative alle verifiche effettuate.

Cervino inoltre gestisce uno scadenziario finalizzato ad effettuare le verifiche nel rispetto della periodicità di legge e/o eventuali esigenze degli Associati.

L'organismo garantisce anche l'archiviazione, fino almeno all'esecuzione della successiva verifica periodica, dei verbali e rapporti di verifica in formato digitale valido legalmente.

# CONVENZIONE



## **Art. 5 Documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione della verifica**

L'Associato si impegna a mettere a disposizione dell'Organismo la documentazione obbligatoria ai sensi della DM 37/08, in quanto applicabile.

In particolare dovrà mettere a disposizione dell'Organismo Cervino S.r.l.:


- la documentazione inerente l'omologazione e le eventuali precedenti verifiche (Mod. B di denuncia dell'impianto di terra e relativi allegati );
- la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 e relativi allegati oppure Dichiarazione di rispondenza o di conformità ai sensi del DM 37/08;
- il registro delle verifiche periodiche di manutenzione in conformità alla Norma CEI 64-8 art. 710.62 e al D.lgs 81/08 art. 86;
- le eventuali relazioni tecniche di professionisti;
- eventuali comunicazioni da parte dell'ente distributore dell'Energia.

## **Art. 6 Personale dell'Organismo e subappalto**

L' Organismo si impegna ad affidare l'effettuazione delle verifiche a proprio personale diretto in possesso dei requisiti riconosciuti dal Ministero e con esperienza specifica per quanto riguarda gli ambienti definiti ad uso medico nei quali rientrano le attività veterinarie.

E' fatto assoluto divieto all' Organismo di subappaltare anche parzialmente l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente accordo.

# CONVENZIONE



## Art. 7 Tariffari di riferimento

L'importo per ciascuna verifica verrà definito applicando il tariffario previsto dall'Art. 7 bis del DPR 462/01 così come prescritto dalla Legge n.8 del 28/02/2020

Il prezzo concordato per l'esecuzione è dovuto indipendentemente dall'esito della verifica ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta da CERVINO S.r.l..

### 7.1. - Verifica periodica di impianti di terra (ex mod. B)

Per l'effettuazione del servizio verranno applicate le tariffe esposte al prospetto seguente sulla base della potenza installata in conformità all'art 7bis del DPR 462/01:

<b>Potenza disponibile [kW]</b>	<b>Importo in € (IVA esclusa)</b>
Da 3 a 10 kW	150,00 €
Oltre 10 fino a 15 kW	200,00 €
Oltre 15 e fino a 25 kW	250,00 €
Oltre 25 e fino a 50 kW	300,00 €
Oltre 50 e fino a 100 kW	500,00 €


### 7.2. - Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie effettuate in conformità a quanto previsto dall'Art.7 del DPR 462/01 avranno un costo che sarà calcolato a vacanza applicando una tariffa di 93,00 Euro/ora, in funzione del tempo necessario per il completamento della verifica stessa.

### 7.3. - Visite a vuoto

Nel caso in cui si dovesse ripetere la verifica periodica o straordinaria per cause non imputabili a Cervino S.r.l. verrà addebitato al Committente un ulteriore importo calcolato a vacanza applicando una tariffa di 93,00 Euro/ora, in funzione del tempo operativo improduttivo del tecnico verificatore

# CONVENZIONE



## 7.4 – Visita ricognitiva preliminare

Il servizio consiste in un audit preliminare della documentazione che potrà essere eseguito su esplicita richiesta dell'utente, in loco o da remoto previo invio dei documenti su supporto informatico.

Qualora l'effettuazione di questo servizio, quando richiesto, comporti dei costi ulteriori per Cervino non coperti dalla tariffe per l'esecuzione della verifica, questi saranno quotati sulla base della tariffa oraria di 93,00 €/ora iva esclusa.

## **Art. 8 Servizi aggiuntivi ulteriori**

Cervino S.r.l., in virtù delle proprie abilitazioni è in grado di effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra con potenza diversa, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione, verifiche di sicurezza degli apparecchi elettromedicali nonché di rilasciare certificazioni di collaudo ed effettuare verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/99.

L'Associato che risultasse interessato all'erogazione di uno o più dei servizi sopra citati potrà chiedere un'offerta a Cervino S.r.l. e, facendo riferimento alla presente Convenzione, avrà diritto ad un sconto sul tariffario di riferimento di Cervino S.r.l. in vigore al momento della richiesta.

## **Art. 9 Pagamenti**

Una volta rilasciato il verbale di verifica verrà emessa la relativa fattura.


Le fatture dovranno essere liquidate entro 30 gg dalla data di ricevimento.

## **Art. 10 Responsabilità**

Nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto, Cervino S.r.l. si assume la responsabilità di qualsiasi:

- a) infortunio subito da propri dipendenti e/o incaricati;
- b) danno cagionato a terzi, anche per fatto doloso o colposo di propri dipendenti o incaricati e si impegna a mantenere indenne e manlevare l'Associazione da qualunque pretesa, richiesta o azione da chiunque proveniente.

# CONVENZIONE




## **Art. 11 Durata del contratto**

Il contratto stipulato dall'associato nell'ambito della presente convenzione si intende tacitamente rinnovato per una durata pari alla periodicità di legge (due o cinque anni come indicato dal Cliente). Tale rinnovo si ritiene valido e ripetuto per tutte le scadenze successive fino a che una delle Parti non disdica il vincolo contrattuale. Tale disdetta, deve essere comunicata alla Controparte con lettera raccomandata A.R. o PEC e deve essere da questa ricevuta almeno sei mesi prima della successiva scadenza di legge.

## **Art. 12 Foro competente**

Il Foro competente per la definizione di qualsiasi eventuale controversia giudiziaria è quello di GENOVA

# CONVENZIONE



## Art. 13 Clausola di risoluzione espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa la perdita in capo al Fornitore dell'abilitazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

## Art. 14 Impegni di A.N.M.V.I.

L'Associazione A.N.M.V.I. si impegna a comunicare e promuovere i contenuti della presente convenzione con tutti i propri mezzi.

A.N.M.V.I. comunicherà e concorderà con Cervino tutte le informazioni tecniche, relative all'applicazione del D.P.R. 462/01, da divulgare ai propri associati in relazione agli argomenti oggetto della presente convenzione.

## Art. 15 Allegati

Sono allegati alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante:

- copia delle abilitazioni ottenute da Cervino S.r.l. ai sensi del D.P.R. 462/01;
- copia del contratto CERVINO S.r.l./Associato.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Associazione A.N.M.V.I.

Dott. Marco Melosi

L'Organismo CERVINO S.r.l.

Dott. Ing. Piero Costadura

Firmato digitalmente da: COSTADURA PIERO  
Data: 09/10/2020 09:34:37